

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2743

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(DINI)

di concerto col Ministro dell'interno

(NAPOLITANO)

col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

**col Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica**

(BERLINGUER)

e col Ministro per i beni culturali e ambientali

(VELTRONI).

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 AGOSTO 1997

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale tra
il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica
democratica federale d'Etiopia, fatto a Roma l'8 aprile 1997

INDICE

Relazione	Pag. 3
Relazione tecnica	» 5
Disegno di legge	» 10
Testo dell'Accordo	» 11

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo di collaborazione culturale con l'Etiopia, firmato a Roma l'8 aprile 1997, si inserisce nelle linee generali dell'azione culturale del Ministero degli esteri volta a sviluppare pienamente gli spazi di promozione e collaborazione in tale essenziale campo di proiezione della politica estera italiana.

L'Accordo in esame riguarda un Paese di cruciale rilevanza in Africa e nei rapporti tra l'Italia e tale area geografica. L'Accordo, oltre alla positiva funzione che può svolgere sul piano bilaterale, testimonia lo speciale interesse del nostro Paese verso l'intero Corno d'Africa, ove l'Etiopia rappresenta un fondamentale punto di riferimento.

Il negoziato condotto con l'Etiopia per giungere alla firma dell'intesa culturale in questione ha inoltre sempre tenuto conto dei profondi vincoli storici che hanno tradizionalmente legato tale Paese all'Italia e che possono rendere la collaborazione culturale particolarmente feconda e tale da fungere da catalizzatore di un più generale rilancio dei rapporti economici-commerciali.

L'Accordo definisce i principi ed i settori di attività rispetto ai quali la collaborazione culturale tra i due Paesi dovrà svilupparsi. Gli obiettivi prioritari che esso individua e che più ci interessano riguardano principalmente l'insegnamento dell'italiano ed il conseguente sostegno delle nostre istituzioni educative e culturali in Etiopia, la collaborazione interuniversitaria e la cooperazione in campo archeologico.

Si individuano, qui di seguito, i punti essenziali dell'Accordo in parola.

L'articolo 1 ha natura essenzialmente preambolare ed individua sinteticamente i settori compresi, gli obiettivi fissati e gli obblighi assunti dalle Parti. In particolare i

due Paesi si impegnano per la reciproca conoscenza dei rispettivi patrimoni culturali e la cooperazione nell'istruzione, nelle arti e nelle scienze.

L'articolo 2 è dedicato allo sviluppo della collaborazione accademica, attraverso il rafforzamento di intese interuniversitarie, lo scambio di professori, l'avvio di ricerche comuni e l'organizzazione di seminari e simposi. La reciproca informazione sulle suddette intese già concluse o ancora da perfezionare costituirà un necessario corollario per l'efficace funzionamento della collaborazione accademica in questione.

L'articolo 3 disciplina il modo in cui la cooperazione potrà svilupparsi regolamentando l'attività delle rispettive istituzioni culturali sul territorio della controparte, sia che si tratti di istituti di cultura, di associazioni culturali o istituzioni scolastiche. Tali disposizioni risultano di notevole rilevanza in special modo per il funzionamento delle Scuole italiane e del nostro Istituto di cultura in Addis Abeba. Tali organismi potranno in tal modo usufruire, tra l'altro, di facilitazioni doganali volte a favorire la loro attività e quella del relativo personale.

L'articolo 4 prevede che le Parti esaminino la possibilità, nell'ambito delle rispettive legislazioni, di giungere ad un futuro Accordo per l'equipollenza dei titoli accademici e dei diplomi di ogni tipo, ordine e grado.

L'articolo 5 è dedicato alla reciproca diffusione ed insegnamento della lingua e della letteratura, mediante la creazione di cattedre e lettori presso le istituzioni universitarie destinati ad incrementare la conoscenza delle rispettive eredità culturali. Una maggiore diffusione della lingua e della cultura italiana in Etiopia rappresenta un necessario elemento di continuità rispetto al

passato, al fine di preservare un tradizionale patrimonio di conoscenze nei confronti dell'Italia che in Etiopia non è stato mai del tutto dimenticato.

L'articolo 6 riguarda lo studio dei sistemi scolastici dei due Paesi nell'ottica di un incremento della conoscenza reciproca, con l'avvio di contatti tra le rispettive Amministrazioni, attraverso lo scambio di esperti, insegnanti e classi.

L'articolo 7 regola le borse di studio, che rappresentano un fondamentale strumento di supporto all'insegnamento della lingua, tenendo in particolare conto quelle, di natura prevalentemente scientifica, concesse parallelamente nel quadro della Cooperazione allo sviluppo. Le due Parti favoriranno la formazione di italianisti e di etiopisti dei due Paesi per l'insegnamento nelle rispettive università ed istituzioni scolastiche.

L'articolo 8 è espressione dell'esigenza, che si è ritenuto di far valere in tutti i più recenti accordi culturali, di stabilire una più stretta collaborazione per combattere l'importazione, l'esportazione ed il trasferimento illecito di opere d'arte e di qualunque oggetto che faccia parte del patrimonio culturale di uno dei due Paesi.

L'articolo 9 sollecita le Parti ad incoraggiare ogni possibile collaborazione nei settori della musica, della danza, anche popolare, del teatro e del cinema, mediante lo scambio di artisti e la partecipazione ai festival, alle rassegne cinematografiche, nonché ai più importanti eventi artistico-culturali. Esso prevede inoltre lo scambio di mostre di adeguato livello, capaci di esprimere in modo significativo i valori culturali ed artistici dei due Paesi.

L'articolo 10 concerne i prioritari settori dell'archeologia, paleontologia, antropologia, conservazione e restauro dei beni culturali, prefigurando scambi di informazioni ed esperienze, anche d'intesa con altri Paesi ed organizzazioni internazionali, ed il sostegno delle missioni archeologiche. La significativa intensificazione della collaborazione nel campo archeologico in esame conferma i più significativi risultati conseguiti finora dalle nostre missioni in Etiopia e mira a promuovere ogni utile prospettiva di trasferimento di *know-how* di cui siamo depositari.

Gli articoli 11, 12, 13 e 14 completano il quadro della collaborazione culturale tra le due Parti, ponendo l'accento sulla collaborazione tra archivi e biblioteche, i settori dell'informazione, dello sport, della gioventù e della radiotelevisione.

L'articolo 15 prevede, infine, la costituzione di una Commissione mista che dovrà tradurre in norme precise (attraverso programmi esecutivi, di regola a carattere pluriennale) i principi accolti nell'Accordo. Tale Commissione potrà riunirsi alternativamente nelle due capitali solo dopo l'avvenuta ratifica dell'Accordo stesso, secondo le norme costituzionali di ognuno dei due Paesi.

L'Accordo, che entrerà in vigore sessanta giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica (articolo 16), resterà valido a tempo indeterminato (articolo 17), salvo denuncia di una delle due Parti con un preavviso di sei mesi (articolo 17). Quest'ultima è una clausola formale, che viene di regola inserita in tutti gli accordi di tale natura.

RELAZIONE TECNICA

L'attuazione dell'Accordo di collaborazione culturale con l'Etiopia comporta i seguenti oneri in relazione ai sottoindicati articoli:

Articoli 2-11-12:

Allo scopo di migliorare la cooperazione culturale, viene previsto lo scambio di docenti e ricercatori tra i due Paesi. Per gli scambi suddetti, vale il principio secondo cui le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente. Sulla base di analoghe iniziative dei precedenti Accordi, si prevede che il nostro Paese possa ospitare annualmente le sottoindicate unità, la cui spesa è così suddivisa:

n. 3 docenti o ricercatori per 10 giorni:

Spesa giornaliera per vitto e alloggio (lire 180.000 x 3 persone x 10 giorni)	L.	5.400.000
--	----	-----------

n. 1 archivista per 10 giorni:

Spesa giornaliera per vitto e alloggio (lire 180.000 x 10 giorni)	»	1.800.000
--	---	-----------

n. 1 esperto bibliotecario per 10 giorni:

(lire 180.000 x 10 giorni)	»	1.800.000
----------------------------	---	-----------

n. 1 personalità nel campo della cultura per una visita di 8 giorni:

Spesa giornaliera per vitto e alloggio (lire 400.000 x 8 giorni)	»	3.200.000
---	---	-----------

Sempre in relazione ai suddetti scambi per la cooperazione culturale (articoli 2, 11, 12) di docenti, ricercatori ed esperti, si prevede che l'Italia possa inviare in Etiopia sette unità (tre docenti, due esperti, un archivista, un bibliotecario). I relativi oneri sono limitati alle sole spese di viaggio e sono suddivisi come segue:

Spese di viaggio:

biglietto aereo andata-ritorno Roma-Addis Abeba (lire 2.000.000 x 7 persone = lire 14.000.000 + lire 700.000 quale maggiorazione del 5 per cento) » 14.700.000

Totale onere (articoli 2, 11, 12) L. 26.900.000

Articolo 3:

Per favorire lo sviluppo delle istituzioni scolastiche italiane in Etiopia, si prevede la costituzione di tre cattedre di italiano per docenti locali; la relativa spesa viene così quantificata:

(lire 15.000.000 x 3 docenti x 1 anno) L. 45.000.000

Totale onere (articolo 3) L. 45.000.000

Articolo 4:

Al fine di preparare gli studi occorrenti per un Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli di studio, si prevede l'invio di due esperti nazionali a Addis Abeba per un periodo di sei giorni; la relativa spesa annua viene così suddivisa:

Spese di missione:

pernottamento (lire 180.000 al giorno x 2 persone x 6 giorni) L. 2.160.000

diaria giornaliera per ciascun funzionario \$ USA 97, al cambio di lire 1.700 = lire 165.000, cui si aggiungono lire 50.000, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio-decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo complessivo di lire 215.000 viene ridotto di lire 55.000, corrispondente ad un terzo della diaria (lire 160.000 + lire 45.000, quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali e IRPEF ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, e 23 dicembre 1996, n. 662 = lire 205.000 x 2 persone x 6 giorni) » 2.460.000

Spese di viaggio:

biglietto aereo andata-ritorno Roma-Addis Abeba (lire 2.000.000 x 2 persone = lire 4.000.000 + lire 200.000 quale maggiorazione del 5 per cento) » 4.200.000

Totale onere (articolo 4) L. 8.820.000

Articolo 5:

Al fine di incrementare le iniziative rivolte allo sviluppo della conoscenza della lingua e della cultura italiana in Etiopia, si prevede l'assunzione di un lettore per un anno, nonchè l'acquisto di libri e materiale audiovisivo; la relativa spesa viene così suddivisa:

(lire 20.000.000 x 10 mesi x 1 lettore)	L.	20.000.000
acquisto di libri e materiale audiovisivo	L.	7.000.000
		<hr/>
Totale onere (articolo 5)	L.	27.000.000
		<hr/> <hr/>

Articolo 6:

Viene chiesto un apporto da parte italiana per incrementare la collaborazione nel settore dell'istruzione scolastica e per lo sviluppo dei sistemi educativi; si prevede l'invio in Etiopia di sei esperti nazionali per un periodo di sei giorni; sulla base del precedente calcolo, la relativa spesa viene così quantificata:

(lire 4.410.000 x 6 persone)	L.	26.460.000
		<hr/>
Totale onere (articolo 6)	L.	26.460.000
		<hr/> <hr/>

Articolo 7:

Relativamente alla concessione di borse di studio a studenti etiopi, si prevede che l'Italia possa assegnare ogni anno dieci borse di studio della durata di dieci mesi; i relativi oneri sono così suddivisi:

borsellino mensile (lire 1.100.000 x 10 persone x 10 mesi)	L.	110.000.000
biglietto aereo andata-ritorno Addis Abeba (lire 2.000.000 x 10 persone)	»	20.000.000
spese di assicurazione (lire 400.000 x 10 persone)	»	4.000.000

Viene previsto, inoltre, lo svolgimento di appositi corsi di formazione per i docenti locali; la relativa spesa è così quantificabile:

(lire 30.000.000 x 2 corsi di formazione per un anno)	L.	60.000.000
		<hr/>
Totale onere (articolo 7)	L.	194.000.000
		<hr/> <hr/>

Articolo 9:

Allo scopo di promuovere le iniziative nei settori della musica, della danza, del teatro e del cinema, si prevedono i seguenti oneri annui; così suddivisi:

iniziative nel settore musicale e della danza	L.	40.000.000
iniziative nel settore del teatro	»	30.000.000
iniziative nel settore del cinema	»	30.000.000
		<hr/>
Totale onere (articolo 9)	L.	100.000.000
		<hr/> <hr/>

Articolo 10:

Per favorire la collaborazione nel settore archeologico, viene richiesta la seguente spesa:

invio in missione di n. 10 esperti x 6 giorni,
sulla base del precedente calcolo la relativa
spesa è così quantificata:

(lire 4.410.000 x 10 persone)	L.	44.100.000
interventi per restauro del patrimonio archeologico in Etiopia	»	100.000.000
convegni, mostre	»	50.000.000
pubblicazione risultati delle ricerche	»	10.000.000
		<hr/>
Totale onere (articolo 10)	L.	204.100.000
		<hr/> <hr/>

Articolo 15:

Al fine di esaminare i programmi operativi, viene costituita una Commissione mista che si riunirà alternativamente a Addis Abeba ed a Roma. Nell'ipotesi dell'invio in missione di tre funzionari per un periodo di sei giorni nella indicata città, la relativa spesa, sulla base del precedente calcolo, viene così quantificata:

(lire 4.410.000 x 3 persone)	L.	13.230.000
		<hr/>
Totale onere (articolo 15)	L.	13.230.000
		<hr/> <hr/>

In conclusione, l'onere complessivo da porre a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, nel triennio 1997-1999 e per ciascuno degli anni successivi, è il seguente:

	<u>1997</u>	<u>1998</u>	<u>1999</u>
Articolo 2, 11, 12	L. 26.900.000	L. 26.900.000	L. 26.900.000
Articolo 3	» 45.000.000	» 45.000.000	» 45.000.000
Articolo 4	» 8.820.000	» 8.820.000	» 8.820.000
Articolo 5	» 27.000.000	» 27.000.000	» 27.000.000
Articolo 6	» 26.460.000	» 26.460.000	» 26.460.000
Articolo 7	» 194.000.000	» 194.000.000	» 194.000.000
Articolo 9	» 100.000.000	» 100.000.000	» 100.000.000
Articolo 10	» 204.100.000	» 204.100.000	» 204.000.000
Articolo 15	» 13.230.000	-	» 13.230.000
Totali	<u>L. 645.510.000</u>	<u>L. 632.280.000</u>	<u>L. 645.510.000</u>
In cifra tonda	L. 646.000.000	L. 633.000.000	L. 646.000.000

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente alla costituzione delle cattedre, agli scambi di docenti e ricercatori, alla concessione delle borse di studio, nonché al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica federale d'Etiopia, fatto a Roma l'8 aprile 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 dell'Accordo stesso.

Art. 3

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 646 milioni per l'anno 1997, in lire 633 milioni per l'anno 1998 ed in lire 646 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ACCORDO DI COLLABORAZIONE CULTURALE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA
E
LA REPUBBLICA DEMOCRATICA FEDERALE D'ETIOPIA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Democratica Federale d'Etiopia, desiderosi di rafforzare i legami di amicizia fra i due Paesi e di promuovere la reciproca conoscenza e comprensione attraverso lo sviluppo delle relazioni culturali, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1. - Il presente Accordo ha lo scopo di promuovere e realizzare attività volte a favorire la conoscenza dei rispettivi patrimoni culturali, così come la cooperazione tra i due Paesi nei campi dell'istruzione, delle arti e delle scienze.

Art. 2. - Le due Parti favoriranno lo sviluppo della collaborazione accademica tra i due Paesi, attraverso l'intensificazione delle intese interuniversitarie, lo scambio di professori e ricercatori, l'avvio di ricerche congiunte su temi di interesse comune e l'organizzazione di seminari e simposi. Esse si informeranno reciprocamente sulle intese interuniversitarie concluse e su quelle che si accingono a concludere al fine di assicurare il perseguimento degli obiettivi del presente Accordo.

Art. 3. - Ciascuna delle Parti Contraenti assicurerà il funzionamento di istituzioni educative e culturali dell'altra Parte operanti sul proprio territorio e incoraggerà la possibile creazione, con accordi separati, di tali nuove istituzioni in entrambi i Paesi. Le predette istituzioni usufruiranno di facilitazioni doganali e relative ad altri oneri volte a favorire il loro funzionamento e l'attività del loro personale. In tale quadro il funzionamento delle Scuole Italiane e dell'Istituto Italiano di Cultura in Addis Ababa, così come lo stabilimento di simili istituzioni etiopiche in Italia, verranno incoraggiati. L'Istituto Italiano di Cultura promuoverà attività didattiche, di formazione e di promozione dell'editoria italiana, avvalendosi anche di associazioni e di enti locali.

Le suddette attività verranno svolte nell'osservanza delle leggi e regolamenti del Paese in cui le istituzioni operano.

Art. 4. - Le Parti Contraenti si impegnano a studiare le formalità e le condizioni per l'equipollenza dei titoli di studio e dei diplomi rilasciati dalle istituzioni educative di ogni tipo, ordine e grado dell'altro Paese.

Art. 5. - Ciascuna delle Parti Contraenti favorirà le iniziative funzionali allo sviluppo della conoscenza, diffusione e insegnamento della lingua, letteratura, civiltà e espressioni più tipiche della tradizione culturale dell'altro Paese nelle proprie università e negli altri istituti di istruzione superiore, mediante il funzionamento di corsi, di dottorati e cattedre.

Art. 6. - Le due Parti promuoveranno la conoscenza reciproca dei loro sistemi scolastici attraverso lo scambio di esperti, ed avvieranno contatti tra le rispettive Amministrazioni per realizzare scambi di insegnanti e classi.

Art. 7. - Le due Parti offriranno borse di studio a studenti e laureati dell'altro Paese per studi e ricerche a livello universitario e postuniversitario, tenendo conto di quelle concesse nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo tra i due Paesi. Le due Parti favoriranno la formazione di italianisti e di etiopisti dei due Paesi per l'insegnamento nelle rispettive università ed istituzioni scolastiche.

Art. 8. - Le due Parti collaboreranno al fine di impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di opere d'arte e di altri beni culturali e di promuovere lo scambio di beni culturali e storici perduti o illegalmente trasferiti nei territori delle due Parti Contraenti.

Art. 9. - Le due Parti incoraggeranno in particolare la collaborazione nei settori della musica, della danza, anche popolare, del teatro e del cinema attraverso lo scambio di artisti e la partecipazione a festival, rassegne cinematografiche ed altri eventi di rilievo. Esse inoltre scambieranno mostre di adeguato livello, rappresentative del patrimonio culturale ed artistico di ciascun Paese.

Art. 10. - Le due Parti favoriranno la cooperazione nei settori dell'archeologia, paleontologia, antropologia, conservazione e restauro dei beni culturali, anche attraverso lo scambio di informazioni ed esperienze, eventualmente anche d'intesa con altri paesi ed organizzazioni internazionali. A tale riguardo Esse faciliteranno le attività delle missioni di una Parte Contraente operante nel territorio dell'altra Parte.

Art. 11. - Le due Parti incoraggeranno la collaborazione tra archivi e biblioteche dei due Paesi, attraverso lo scambio di materiale e di esperti.

Art. 12. - Le due Parti favoriranno lo scambio di informazioni sugli aspetti politici, economici, culturali e sociali dei due Paesi, anche attraverso visite di personalità dei settori dell'informazione e della cultura.

Art. 13. - Le due Parti incoraggeranno lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventù.

Art. 14. - Le due Parti promuoveranno contatti e collaborazioni tra i rispettivi organismi radiotelevisivi.

Art. 15. - Al fine di dare applicazione al presente Accordo, le due Parti hanno deciso di istituire una Commissione Mista con il compito di esaminare lo sviluppo nel campo della collaborazione culturale e di concretizzare Programmi esecutivi pluriennali. La Commissione si riunirà alternativamente nelle capitali dei due Paesi.

Art. 16. - Il presente Accordo sarà ratificato dopo l'adempimento delle formalità legali e costituzionali stabilite in ciascuno dei due Paesi, ed entrerà in vigore sessanta giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica, che avrà luogo ad Addis Abeba.

Art. 17. - Il presente Accordo rimarrà valido per un periodo di tempo illimitato. Ciascuna Parte potrà denunciarlo in qualsiasi momento per le vie diplomatiche. Tale denuncia avrà effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte Contraente e non inciderà sull'esecuzione dei Programmi in corso concordati durante il periodo di vigenza dell'Accordo, salvo che entrambe le Parti decidano diversamente.

In fede di che, i sottoscritti hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma l'8 aprile 1997 in due originali in lingua italiana ed inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA FEDERALE
DEMOCRATICA D'ETIOPIA

